

INFORMACOOP

AMBIENTE

in collaborazione con



Informacoop Ambiente n. 03

marzo 2017

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Rifiuti: compostaggio di comunità

In vigore dal 07 marzo 2017 il decreto che stabilisce i criteri e le procedure autorizzative semplificate per il "compostaggio di comunità" inteso come "compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti".

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266" Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221", in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017

Sottoprodotti: i chiarimenti del Ministero dell'Ambiente

Con Circolare del 03 marzo u.s., il Ministero dell'Ambiente precisa che l'elenco dei produttori e degli utilizzatori dei sottoprodotti, previsto dal nuovo decreto n. 264/2016, non è abilitante e non condiziona, né in positivo, né in negativo, la qualifica di un residuo produttivo come sottoprodotto, che rimane legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti prescritti dal codice ambientale.

Circolare Ministero dell'Ambiente del 03 marzo 2017

Sottoprodotti: in vigore il Regolamento per biomasse residuali

In vigore dal 2 marzo 2017 il Regolamento per favorire l'utilizzo di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione come sottoprodotti.

D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 recante "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui come sottoprodotti e non come rifiuti", in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2017

Prodotti fitosanitari: criteri ambientali minimi

Pubblicato in G.U. il DM 15 febbraio 2017 che stabilisce i criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per i trattamenti fitosanitari sulle linee ferroviarie, le strade e le autostrade, in applicazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

D.M. 15 febbraio 2017, recante "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade", in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2017

SCADENZE ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTI	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Conai	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20/04/2017	Regolamento CONAI ss.mm.ii. Artt. 7, 8
MUD	Dichiarazione annuale	Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti: <ul style="list-style-type: none"> • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00; • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi 	30/04/2017 (al 02/05/2017 primo giorno immediata mente successivo non festivo alla scadenza di legge)	DPCM 21 dicembre 2015 DPCM 27 dicembre 2014 Legge 25 gennaio 1994, n. 70,

		derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184 comma 3 lettere c), d) e g)).		
Diritti annuali di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	Versamento	Imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	30/04/2017	D.M. 28 aprile 1998 n. 406 - Artt. 3 e 5 D.M. 13 dicembre 1995 D.Lgs. 152/2006 - Art. 212, commi 8, 16 e 25
Diritti annuali di iscrizione alla Provincia competente	versamento	Imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi (autosmaltimento) e imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti	30/04/2017	D.M. 21 luglio 1998 n. 350 - Artt. 1, 2 e 3
Diritti annuali di iscrizione al Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI	versamento	- Enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; - Enti e imprese con più di dieci	30/04/2017	DM n. 126 del 24 aprile 2014 Art. 4

		<p>dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi - soggetti iscritti al sistema su base volontaria 		
--	--	---	--	--

APPROFONDIMENTI

Sottoprodotti e requisiti per la qualifica delle biomasse residuali

Premessa

L'articolo 184 bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, rinvia a uno o più regolamenti del Ministero dell'Ambiente, la definizione di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Il 02 marzo 2017 è entrato in vigore il DM 264/2016 che precisa le modalità con le quali il detentore può provare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184 bis citato, al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri di qualità e di quantità.

In particolare, il Regolamento va a dettare i requisiti di impiego, di qualità ambientale, di certezza del riutilizzo e normale pratica industriale affinché le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione, possano essere considerate sottoprodotti e quindi escluse dal regime dei rifiuti.

Il decreto pubblicato contiene alcune disposizioni la cui formulazione letterale ha suscitato non pochi problemi interpretativi.

E' del 03 marzo 2017 la nota con cui il Ministero dell'Ambiente fa chiarezza su alcuni aspetti controversi.

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il sottoprodotto è un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto se rispetta tutta una serie di condizioni.

Il DM 264/2016 si applica ai residui di produzione da intendersi come "ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto".

Di contro, rimangono esclusi dall'ambito di applicazione:

- a) i prodotti ovvero ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica.
- b) le sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) i residui derivanti da attività di consumo.

Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Requisiti per la qualifica di sottoprodotto

L'art. 1 comma 2 il DM 264/2016 precisa che i requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.

Spetta al produttore l'onere di dimostrare che i residui (da considerarsi come sottoprodotti e non rifiuti) siano effettivamente destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo – dalla produzione fino all'impiego - è necessario fornire la prova che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

In mancanza anche di una sola delle condizioni sopra elencate, lo scarto di produzione non assume la qualifica di sottoprodotto e va assoggettato alla disciplina dei rifiuti.

Certezza dell'utilizzo

L'art. 5 è interamente dedicato al requisito della certezza dell'utilizzo che deve essere dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso.

La certezza dell'utilizzo nel medesimo ciclo di produzione dal quale il residuo è originato è dimostrata dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, con particolare riferimento alla congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui ottenuti nell'ambito del ciclo produttivo e l'utilizzo previsto per gli stessi.

Nel caso in cui il residuo debba essere utilizzato in un ciclo di produzione diverso da quello dal quale è originato, è richiesto che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere impiegato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso.

A tal fine, costituiscono elementi di prova, l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

In mancanza di tale documentazione a comprova, il decreto prevede la possibilità di predisporre una apposita scheda tecnica necessaria a consentire l'identificazione dei sottoprodotti e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei a utilizzarli.

Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

Il regolamento indica (art. 6) i trattamenti che possono essere considerati come rientranti o meno nella normale pratica industriale.

Rientrano nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti

riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.

L'elenco dei produttori e utilizzatori dei sottoprodotto: l'interpretazione del MinAmbiente

Il combinato disposto degli art. 4 comma 3 e 10 del D.M. 264/2016, prevede la realizzazione di una piattaforma di scambio tra domanda e offerta, mediante l'istituzione da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti di un elenco in cui si iscrivono i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotto.

L'iscrizione non comporta alcun onere economico e non è prevista alcuna attività istruttoria, sotto il profilo ambientale, da parte delle Camere di Commercio Competenti. Sul punto è intervenuto il Ministero dell'Ambiente con Circolare del 03 marzo u.s. al fine di precisare che *"l'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore, di per sé, non qualifica un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti. La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell'utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

In particolare, si legge ancora nella nota, *"l'istituzione dell'elenco di cui all'art.4, comma 3 del Regolamento, non rappresenta un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotto, ma prevede la realizzazione di un contenitore delle generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della loro attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi"*.

La scrivania telematica per effettuare l'iscrizione all'elenco dei soggetti interessati sarà disponibile dalla metà di aprile dell'anno in corso.

Altre disposizioni

Il Decreto in esame si compone di 11 articoli e 2 allegati.

L'Allegato 1 reca indicazioni specifiche per la categoria delle biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e delle biomasse residuali destinate all'impiego di energia mediante combustione. In relazione alle biomasse riportate nelle due sezioni, viene individuato un elenco delle principali norme che ne regolamentano l'impiego e di una serie di operazioni ed attività che possono costituire normali pratiche industriali.

L'Allegato 2 contiene le informazioni necessarie per la predisposizione di:

- Scheda tecnica che, in mancanza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, consente l'identificazione dei sottoprodotto dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli;
- Dichiarazione di conformità rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica in caso di cessione del sottoprodotto.

Con il Decreto 264/2016 si definiscono inoltre:

a) i requisiti di impiego e qualità ambientale (art. 7). Viene precisato che la scheda tecnica di cui all'allegato 2 deve contenere, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità.

b) le regole per il deposito e la movimentazione dei residui (art. 8). Premesso che rifiuti e sottoprodotto devono essere tenuti separati tra loro, il residuo deve essere depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle

matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

c) il regime dei controlli e delle ispezioni (art. 9). Le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dal decreto.

Riferimenti normativi:

Dm Ambiente "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotto e non come rifiuti" del 13 ottobre 2016 n. 264, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.38 del 15 febbraio 2017

Circolare MinAmbiente Prot. n. 0003084 del 03 marzo 2017

FAQ (Le domande più frequenti)

Da che Ente e con quale modalità saranno vidimate le schede tecniche di cui all'art. 5 comma 6 del D.M. 264/2016 ?

Le schede vengono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di Commercio territorialmente competenti con le medesime modalità previste per i registri di carico scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006.

E' un requisito abilitante l'iscrizione all'elenco dei "sottoproduttori" ex art 10 del DM 264/2016 ?

No, come precisato dalla Circolare MinAmbiente Prot. n. 0003084 del 03 marzo 2017, "La qualifica di un materiale come sottoprodotto prescinde dalla iscrizione nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 184bis del DLvo 152/2006. Pertanto l'iscrizione nell'elenco dei produttori e utilizzatori, di per se, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti".